



**Ai  
Sindacati Autonomi Bancari**

***LORO SEDI***

---

PROTOCOLLO: **2073 - GM/ff**

ROMA, LI **10 novembre 2005**

OGGETTO:

### **CCNL Esattoriali 4/11/2005 – Brevi note esplicative**

Il 4 novembre 2005 la delegazione della FABI ha sottoscritto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del settore della riscossione dei tributi che scadrà il prossimo 31/12/2005.

Si conclude quindi una lunga vicenda che aveva visto la nostra Organizzazione inserire nella piattaforma rivendicativa del credito, anche il settore della riscossione.

Tale impostazione, in qualche modo innovativa, ha trovato la ferma opposizione di ABI fin dalle prime battute per la discussione del CCNL di settore.

La FABI, successivamente alla stipula del CCNL del credito, ha ritenuto insufficiente la lettera del Presidente dell'ABI alle Associate in cui le stesse venivano invitate ad "adottare soluzioni economiche e normative corrispondenti a quelle definite per il personale bancario".

Si è deciso, quindi, di inviare ad Ascotributi un documento rivendicativo, seppure a grandi tematiche, per avviare, anche formalmente, una contrattazione non irrituale per il settore della riscossione.

Alla luce di quanto accaduto, non comprendiamo l'atteggiamento delle altre Organizzazioni sindacali, sul fatto di aver concluso un CCNL senza la predisposizione di un pur minimo documento rivendicativo.

La FABI ha deciso di sottoscrivere il nuovo CCNL Ascotributi in considerazione dei profondi cambiamenti che attendono il settore in relazione al DL n. 203 attualmente in discussione in Parlamento.

Permangono, tuttavia, i motivi di perplessità e di negatività che hanno contraddistinto la posizione della FABI nel settore del credito, in relazione alla parte normativa del CCNL ed in particolare all'introduzione delle nuove figure professionali derivanti dalla Legge Biagi.

E' pur vero che nel contratto Ascotributi esistono dei lievi miglioramenti sotto questo aspetto, di cui non ultimo "l'affermazione di principio" che l'applicazione al settore della Legge 276 non deve tendenzialmente produrre precarietà.

Il testo contrattuale, inoltre, prevede alcune esclusioni di figure professionali come lo staff leasing e la somministrazione di lavoro interinale solo a tempo determinato.

Permane invariato il regime dell'apprendistato professionalizzante.

Modalità simili sono previste anche per i contratti di inserimento.

Per quanto concerne la Banca delle ore le innovazioni introdotte dovrebbero far superare le anomalie precedentemente riscontrate in tema di fruibilità delle ore accantonate. Infatti, è previsto il recupero obbligatorio delle ore maturate escludendo quindi la possibilità che le stesse possano essere "perse" come talvolta oggi accadeva.

Sul piano delle relazioni sindacali si è cercato di eliminare le ambiguità e i malfunzionamenti del vecchio CCNL.

Per i Quadri direttivi si è cercato di ampliare e incrementare il percorso già posto in essere con il precedente CCNL.

In particolare, si è intervenuto sui seguenti aspetti:

- Reperibilità e intervento  
ampliamento ai QD3 e QD4 del trattamento di reperibilità;  
ampliamento ai QD1 e QD2 del trattamento di intervento;
- Buoni pasto  
assegnazione ai QD3 e QD4 del buono pasto;
- Malattia  
il trattamento di malattia attualmente previsto ai QD3 e QD4 con oltre 25 anni di anzianità viene esteso a tutto il personale. Lo stesso avviene anche per l'indennità di preavviso e per il trattamento di fine rapporto.
- Prestazione lavorativa:  
previste 10 ore medie mensili di flessibilità. I QD1 e i QD2 non saranno più tenuti a corrisponderla mantenendo tuttavia la retribuzione tabellare.
- Fungibilità:  
la fungibilità si realizzerà tra QD1, QD2 e QD3 e tra QD2, QD3 e QD4.
- Previdenza complementare:  
le parti hanno convenuto nell'istituire una Commissione che dovrà affrontare in tempi celeri la tematica della previdenza complementare di settore. Obiettivo è quello di liberalizzare il TFR e procedere alla rivisitazione delle normative che regolano l'attuale Fondo nazionale di previdenza anche in funzione della nuova normativa che dovrebbe, a breve, regolare la previdenza complementare.
- Trattamento economico:  
aumento complessivo pari al 6,5% (6,62% per effetto trascinamento);  
recupero inflattivo 5,8% (5,88% per effetto trascinamento).  
Tale recupero inflattivo è così composto:  
1,9% è relativo al differenziale del biennio 2002-2003;  
2% per il 2004;  
1,9% per il 2005.  
Per i post-assunti 1994 è stato previsto un aumento dell'1% della quota versata dalle aziende per la previdenza complementare che potrà raggiungere un massimo del 3% di quanto versato dalle aziende.

Sia gli arretrati 2004 (una-tantum), che gli arretrati 2005 verranno erogati con la retribuzione di dicembre.

Tali brevi cenni di commento non esauriscono sicuramente le perplessità che possono sorgere dalla lettura del nuovo testo contrattuale. Ricordiamo, comunque, che il nuovo articolato e le relative tabelle sono già a disposizione sul sito FABI.

La Segreteria Nazionale e il Coordinamento Nazionale Esattoriali sono ovviamente a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Si apre ora una ulteriore difficile fase cioè quella del passaggio in mano pubblica del sistema della riscossione, in previsione di essa la FABI ha ritenuto di dover poggiare la propria azione su testi contrattuali definiti e sottoscritti per una migliore tutela dei lavoratori di tutta la categoria.

Cordiali saluti.

**Il Coordinamento Nazionale Esattoriali**

**La Segreteria Nazionale**